



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA
VALUTARIA NELL'ANNO 2001 (art. 40 D.P.R. 31.03.1988, N. 148).**

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale "tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito".

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, venne promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale introduceva nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, iniziava una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, attribuiva al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della "libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero".

In forza di tale delega, veniva prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, prevedendo che "tutto è consentito tranne quello espressamente vietato".

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La Direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 imponeva ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio trovava piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale sanciva la fine del monopolio dei cambi e consentiva, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, veniva in seguito apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 222, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, tuttora in vigore ancorché modificato dal Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero per motivi fiscali.

A tal fine, il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, veniva emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una preventiva dichiarazione dell'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che:

"Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del tesoro, sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi".

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata, nonché l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88 in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del

menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla disciplina valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- a) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- b) la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- c) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 9 aprile u.s. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

A CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n.125)

1) Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli a valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio italiano dei cambi.

2) Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 2001 i contesti definiti con accertamento delle violazioni contestate ed irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie sono stati complessivamente 156 così suddivisi:

RESIDENTI	numero	contesti	sanzione
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	47	Lit. 4.716.630.778.097	Lit. 13.829.056.813
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	8	Lit. 26.902.968.295	Lit. 165.512.654
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	33	Lit. 678.542.237.483	Lit. 2.097.985.949
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	4	Lit. 479.200.028	Lit. 119.800.000
TOTALE	92	Lit. 5.422.555.183.903	Lit. 16.212.355.416
		€ 2.800.516.035,00	€ 8.372.983,00

NON RESIDENTI	numero	contesti	sanzione
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	46	Lit. 3.748.208.060.252	Lit. 1.989.451.707
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	2	Lit. 353.825.400	Lit. 39.958.000
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	13	Lit. 32.121.414.326	Lit. 6.619.518.000
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	3	Lit. 116.187.070	Lit. 29.046.000
TOTALE	64	Lit. 3.780.799.487.046	Lit. 8.677.973.707
		€ 1.952.619.979,00	€ 4.481.799,00

Per numero 19 contesti vi è stata pronuncia di “non luogo a procedere per insussistenza della violazione.

B EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

1) Normativa

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le repubbliche di Serbia e Montenegro, con D.L. 6.6.92, n. 305 e successivamente con D.L. 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del D.L. 30.05.94, n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per la violazioni valutarie.

2) Sanzioni irrogate

Nel corso del 2001 è stato definito un solo contesto per il quale è stato emesso decreto di non luogo a procedere per insussistenza della violazione.

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

1) Normativa

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

1. Sanzioni irrogate

Nel corso del 2001 sono stati definiti n. 203 contesti di cui n. 202 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lire 290.500.000 pari ad Euro 150.031,00 e n. 1 con il proscioglimento dell'incolpato .

Per completezza d'argomento, si fa presente che, a seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con legge 17.1.2000 n. 7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2001 n. 9 di cui n. 5 conclusi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per lire 28.313.952 pari ad Euro 14.623,00 e n. 4 con il proscioglimento degli incolpati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00038121 Roma 12 Feb 2002
(da citare nella risposta)MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 Roma

Codice destinatario ES0095

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2001
(art.40 D.P.R. 31 marzo 1988 n.148).

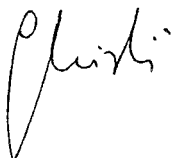
Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. 31.3.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

Al riguardo, con riferimento in particolare agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2001 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Quanto agli accertamenti condotti presso cambiavalute fino al 31 ottobre 2001 - data in cui è cessata la competenza di questo Istituto su tali intermediari - sono stati evidenziati n. 14 casi di erronea segnalazione statistica all'UIC sull'attività di cambio svolta e n.6 casi di mancata segnalazione.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


V. Pontolillo

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988 N. 148,
SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
NELL'ANNO 2001**

Nell'intento di ottemperare alle disposizioni dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono state individuate talune tipologie di attività svolte dall'Ufficio che possono costituire oggetto della relazione in argomento, sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazioni valutarie".

A tal proposito sono state prese in esame le seguenti attività di:

- a) accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 148 in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche. Si conferma, come indicato negli anni precedenti, che, ad avviso dello scrivente, desta ampie riserve qualificare come "valutarie" (e non come "statistiche") le infrazioni di cui trattasi;
- b) prevenzione ed accertamento di violazioni di norme che, pur non annoverabili tra quelle valutarie, trovano comunque nel D.P.R. n. 148/88 la disciplina del relativo procedimento sanzionatorio.

a) ATTIVITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 148 IN MATERIA DI INFORMAZIONI VALUTARIE PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE.

L'art. 21 del T.U. delle norme in materia valutaria (DPR 148/88) attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere dati ed informazioni concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi agli intermediari abilitati, nonché, sulla base di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori con l'estero abituali ed altri soggetti privati; con decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio 1990 l'Ufficio è stato autorizzato a richiedere i dati e le informazioni in discorso ad operatori e privati. Per l'omessa comunicazione e la scientemente errata od incompleta comunicazione vengono applicate le specifiche sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale"), peraltro con la procedura di cui al DPR 148/88.

Nell'ambito di questa attività nei confronti degli intermediari abilitati al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia valutaria statistica, l'Ufficio ha proseguito nella consueta opera di sensibilizzazione dei vertici aziendali e dei settori preposti alle relative segnalazioni. Nel corso delle verifiche ispettive è stata richiamata l'attenzione degli addetti sulla necessità di accrescere l'efficienza dei flussi informativi verso l'Ufficio. I controlli svolti, orientati all'esame della qualità delle segnalazioni trasmesse dal singolo intermediario, hanno consentito di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni valutarie statistiche, anche mediante opportune campionature, ed hanno permesso di appurare la funzionalità dei sistemi informatici adottati dagli intermediari, l'affidabilità dei controlli procedurali, di linea e di auditing, nonché il livello di addestramento specifico del personale addetto.

Nel corso del 2001, su una totalità di 45 interventi effettuati, n. 37 hanno riguardato intermediari con operatività anche sull'estero, di questi n. 34 sono rappresentati da aziende di credito e n. 3 da società di intermediazione mobiliare. Le verifiche si sono concluse con lettere di richiamo ad una più scrupolosa osservanza della normativa ed, in un caso, con processo verbale di accertamento a carico di una azienda di credito per omessa segnalazione di comunicazione valutaria statistica.

Inoltre l'Ufficio ha svolto anche un'intensa attività di vigilanza cartolare nei confronti di società e imprese. Nell'anno, nell'ambito delle periodiche indagini campionarie svolte dall'Ufficio in materia di investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, sono stati redatti 537 processi verbali di accertamento e attivati 2.112 accertamenti cartolari per mancata, intempestiva o carente comunicazione dei dati e delle informazioni richieste.

b) ATTIVITA' IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI NORME CHE PUR NON ANNOVERABILI TRA QUELLE VALUTARIE, TROVANO COMUNQUE NEL D.P.R. N. 148/88 LA DISCIPLINA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

Nel 2001, l'Ufficio non ha mancato di richiamare l'attenzione degli addetti presso gli intermediari sugli obblighi segnaletici previsti dalle norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, di applicazione delle misure di embargo e di commercio dell'oro. A seguito di violazioni rilevate dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sulla applicazione di dette disposizioni l'Ufficio ha provveduto ad instaurare ~~6~~ n. 1060 contesti.

E' stata predisposta la prescritta relazione illustrativa per il Ministro - ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del DPR 31 marzo 1988, n. 148 - per n. 407 procedimenti amministrativi e la definizione in via breve degli illeciti - ai sensi dell'articolo 30 del citato DPR - relativi a n. 503 contesti (per 48 dei quali era stato già relazionato il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I provvedimenti adottati dall'Ufficio, a seguito degli adempimenti oblatori posti in essere dai trasgressori relativamente agli illeciti riguardanti i passaggi transfrontalieri (ex articolo 3 della Legge 227/90) hanno comportato, per l'Erario, un introito complessivo di € 3.333.547,00.

Infine, nell'ultimo trimestre dell'anno, gli accertamenti ispettivi dell'Ufficio hanno avuto particolare riguardo anche alla verifica delle misure

organizzative adottate degli intermediari ai fini dell'attività di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale (D.L. n. 369 del 12 ottobre 2001 e D.L. n. 774 del 18 ottobre 2001).

PAGINA BIANCA